

Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 186 A 205, DELLA LEGGE N. 197/2022”.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **quindici** del mese di **marzo**, legalmente convocato con avviso n. **25513** del **07/03/2023** per le ore **09:00** si è riunito in L'Aquila, Sala "**Sandro Spagnoli**" dell'Emiciclo regionale, alle ore **10:00**, il Consiglio comunale in Sessione **straordinaria** di **prima** convocazione, sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Roberto Santangelo** e la partecipazione del **Segretario Generale dott. Lucio Luzzetti**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	BIONDI Pierluigi	Si	18	NARDECCHIA Gloria	Si
2	ALBANO Stefano	No	19	PADOVANI Gianni	No
3	BONTEMPO Daniela	Si	20	PAGLIARICCIO Claudia	Si
4	CASTELLANI Maura	Si	21	PALUMBO Stefano	No
5	COCOCETTA Laura	Si	22	PERSICHETTI Katia	Si
6	D'ANGELO Daniele	No	23	PEZZOPANE Stefania	No
7	D'ANGELO Silvia	Si	24	ROMANO Paolo	No
8	DEL BEATO Tiziana	Si	25	ROTELLINI Lorenzo	No
9	FACCIA Luigi	Si	26	SANTANGELO Roberto	Si
10	FERELLA Daniele	No	27	SANTELLA Guglielmo	No
11	FLAMINI Stefano	Si	28	SCIMIA Leonardo	Si
12	FRULLO Fabio	Si	29	SCIMIA Massimo	No
13	GIANNANGELI Simona	Si	30	SERPETTI Elia	Si
14	IANNI Maria Luisa	No	31	TOMASSONI Alessandro	No
15	IORIO Emanuela	No	32	VERINI Enrico	No
16	MACCARONE Alessandro	Si	33	VITTORINI Livio	Si
17	MARINELLI Gianluca	Si		Totali	19

Partecipano alla seduta il Vice Sindaco Daniele, gli Assessori Colonna, Cucchiarella, De Santis, Giuliani, Lancia, Taranta, Tinari e Tursini. Sono presenti 19 consiglieri.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



Comune dell'Aquila



Dall'inizio della seduta:

Entra Palumbo (20)

Entra Rotellini (21)

Entra Romano (22)

Entra Tomassoni (23)

Entra Pezzopane (24)

Entra Scimia Massimo (25)

Entra Albano (26)

Entra Ferella (27)

Esce Albano (26)

Entra Verini (27)

Entra Padovani (28)

Entra Albano (29)

Esce Ferella (28)

Esce Palumbo (27)

Il Presidente concede la parola al vicesindaco per l'esposizione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 1, commi da 168 a 205, della legge 197/2022".

Entra Ferella (28)

Si registra l'intervento del consigliere Romano.

Esce Frullo (27)

Esce Giannangeli (26)

Entra Palumbo (27)

Riscontrando che non ci sono ulteriori richieste di parola, il Presidente pone in votazione la deliberazione in questione, nel seguente testo:



Comune dell'Aquila



Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 186 A 205, DELLA LEGGE N. 197/2022”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 8.4.2022, per la quale è stata altresì votata l'immediata eseguibilità, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 8.4.2022, per la quale è stata altresì votata l'immediata eseguibilità, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28.4.2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;
- con successiva deliberazione n. 98 del 29 luglio 2022 l'Assise Civica ha adottato la “Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2022/2024, ex art. 175, comma 8, d.lgs. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di cui al successivo art. 193, comma 2.”;

ATTESO CHE

- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 13 dicembre 2022, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022 ha stabilito che *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023.”*;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, comma 770, della Legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche all'articolo 3, del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 160/2016 prevedendo tra l'altro, *“a) al comma 1, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: « E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025 »*;

ATTESO IN MERITO CHE

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, riconosce ai Comuni il potere di disciplinare con apposito Regolamento le entrate, anche tributarie, di competenza, salvo per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima applicabile, essendo la materia oggetto di riserva di legge ai sensi dell'art. 23 della Costituzione;



Comune dell'Aquila

- la medesima facoltà è inoltre ribadita dall'art. 149, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 s.m.i., in base al quale *“La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

CONSIDERATO IN MERITO CHE

- l'art. 1, comma 205, della Legge n. 197/2022, avente ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, prevede la possibilità per i Comuni di stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente;
- l'art. 1, comma 186, della medesima legge prevede che *“Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.omissis.”*;
- l'art. 12, comma 2 secondo periodo, del D. Lgs. n. 546/1992 stabilisce che *“per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.”*;
- le controversie definibili sono solo quelle attribuite alla giurisdizione tributaria, rimanendo pertanto escluse le controversie relative al soppresso Canone di Occupazione di Suolo Pubblico –COSAP ed al successivo Canone Unico Patrimoniale - CUP;


PRESO ATTO IN MERITO CHE fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022 e pertanto il 1° gennaio 2023, sulla scorta dei dati disponibili risultano pendenti circa 65 ricorsi in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e di secondo grado e Corte di Cassazione, in cui è parte attiva l'Ente;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- ai fini della definizione delle controversie tributarie di cui al richiamato art. 1, commi da 184 a 205, della Legge n. 197/2022, l'Ente Locale può prevedere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente;
- l'Ente provvederà a dare notizia dell'avvenuta adozione del presente atto mediante apposita pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale;

SOTTOLINEATO DA ULTIMO CHE

- la definizione delle controversie tributarie di cui in premessa rappresenta un'opportunità sia per l'Ente, fornendo un'importante possibilità di conseguire la riscossione anche di crediti ormai vetusti, con conseguente, potenziale riduzione dei costi amministrativi e di contenzioso, che per il debitore, attesa la possibilità per quest'ultimo di ottenere una riduzione del valore della controversia;



Comune dell'Aquila

RILEVATO CHE

- in virtù di quanto precede risulta necessario adottare apposito “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 186 A 205, DELLA LEGGE N. 197/2022”;

RITENUTO PERTANTO per le ragioni che precedono di dover sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 186 A 205, DELLA LEGGE N. 197/2022”, composto di n. 11 articoli;

DATO ATTO CHE la presente deliberazione trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2023-2025 gestione residui.

RICHIAMATO IN MERITO l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 smi, per il quale “Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) *statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”;*

RAVVISATO CHE

- sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
- sul presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente Locale.

VISTO

- le Leggi n. 160/2016 e n. 197/2022;
- i D. Lgs. n. 546/1192, n. 446/1997, n. 267/2000;
- il D.L. n. 113/2016;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2022;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37, n. 38, n. 98 del 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 2022;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare l’allegato “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 186 A 205, DELLA LEGGE N. 197/2022”, composto di n° 11 articoli;
- di dare atto che la presente deliberazione trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2023-2025 gestione residui;
- di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web istituzionale dell’Ente;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di relativa esecutività, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011;



Comune dell'Aquila

- di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale, al Settore Avvocatura per quanto di competenza.



Comune dell'Aquila

La deliberazione è approvata con il seguente esito, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri votanti: 27
- Voti favorevoli: 22 (Biondi, Bontempo, Castellani, Cococchetta, D'Angelo Silvia, Del Beato, Faccia, Ferella, Flamini, Maccarone, Marinelli, Nardecchia, Pagliariccio, Persichetti, Romano, Santangelo, Scimia Leonardo, Scimia Massimo, Serpetti, Tomassoni, Verini, Vittorini).
- Astensioni: 5 (Albano, Padovani, Palumbo, Pezzopane, Rotellini).

La trascrizione degli interventi in Aula è allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Del che è verbale.

Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 186 A 205, DELLA LEGGE N. 197/2022”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
10/02/2023

FIRMA
Tiziano Amorosi

Oggetto: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 186 A 205, DELLA LEGGE N. 197/2022”.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
10/02/2023

FIRMA
Claudio Cerasoli



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente da :
LUZZETTI LUCIO
Certificato emesso da : InfoCamere
Valido da: 17-02-2021 10:30:23 a: 17-02-2024 02:00:00

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :
Roberto Santangelo
Certificato emesso da : ArubaPEC
Valido da: 27-02-2023 18:09:06 a: 27-02-2026 18:09:06